

**ARCHIVES HISTORIQUES  
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES  
DOCUMENTS "COM"**

**COM (75)272**

**Vol. 1975/0096**

Historical Archives of the European Commission

### ***Disclaimer***

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(75) 272 def.

Bruxelles, l'11 giugno 1975

Proposta di

## REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità  
di gestione del contingente tariffario comunitario di carta  
da giornale della sottovoce 48.01 A della Tariffa doganale  
comune (anno 1976).

---

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(75) 272 def.

## RELAZIONE

1. Nel quadro degli ultimi negoziati multilaterali nel G.A.T.T., la Comunità si è impegnata ad aprire annualmente un contingente tariffario comunitario, a dazio nullo, di un volume di 1.500.000 tonnellate per la carta da giornale della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune.

La Comunità ha inoltre comunicato (testo Nord 4 del documento NCG (67) 44 RIV.), con una lettera indirizzata alla delegazione nordica, che essa aveva deciso di concedere ogni anno - ai sensi dell'articolo 28 del Trattato di Roma - un contingente tariffario a dazio nullo quando si sarà stabilito che tutte le possibilità di approvvigionamento sul mercato interno della Comunità saranno esaurite nell'esercizio in corso e dopo che il contingente a dazio nullo consolidato nel G.A.T.T. sarà stato interamente utilizzato.

Basandosi sullo sviluppo della situazione negli ultimi anni, è fuori dubbio, da ora, che il contingente tariffario comunitario da aprire nel 1976 dovrà superare il precitato volume di 1.500.000 tonnellate. La Commissione ritiene pertanto di poter formulare una proposta di apertura di un contingente tariffario, il cui volume sarebbe di 2.750.000 tonnellate. Resta inteso che questo volume, fissato sulla base delle prime stime, non esclude un nuovo riesame della situazione in corso d'esercizio.

2. La ripartizione di questo contingente tariffario resta conforme a quella che è abitualmente seguita in materia, nel senso che esso si fonda sulle anteriorità d'importazioni e sulle prospettive per l'anno contingentale considerato.

Inoltre tenuto conto dell'ampiezza del volume contingentale inizialmente proposto, la Commissione ritiene che una ripartizione del contingente tariffario in aliquote attribuite definitivamente a tutti gli Stati membri sarebbe contraria alla natura comunitaria del contingente considerato. La Commissione propone quindi un sistema di gestione basato sulla creazione di una riserva comunitaria di un volume limitato al 4,25% / circa. Su questo sistema di ripartizione e di gestione si sono del resto espressi favorevolmente all'unanimità tutti gli Stati membri fin dall'apertura del contingente tariffario relativo al 1975.

D'altra parte durante una riunione del gruppo "Economia tariffaria" organizzato il 16 aprile 1975, gli Stati membri si dichiararono all'unanimità favorevoli alla riconduzione del sistema per l'anno 1976.

3. Un altro problema concerne l'ammissione al beneficio del contingente in questione, di talune carte rispondenti alla definizione di carta da giornale, figuranti nella nota complementare del capitolo 48 e rientranti nella sotto-voce 48.01 E. Questa estensione del beneficio del contingente, che era stato adottato per gli anni 1974 e 1975, è sempre allo studio della Commissione, senza poter prevedere la data in cui sarà presa una decisione. E' importante tuttavia che venga elaborato uno strumento che consenta il rispetto dell'impegno internazionale attualmente in vigore. La presente proposta non ha altro scopo. La Commissione è comunque cosciente del problema e di conseguenza si riserva la possibilità di adattare ulteriormente la sua proposta in funzione di eventuali necessità.

Proposta di  
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante apertura, ripartizione e modalità  
di gestione del contingente tariffario comunitario di carta  
da giornale della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale  
comune (anno 1976)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,  
in particolare gli articoli 113 e 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per la carta da giornale della sottovoce tariffaria 48.01 A, la Comunità economica europea si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 1.500.000 tonnellate metriche in esenzione da dazio doganale;

considerando che, tenuto conto delle attuali possibilità della produzione nella Comunità, il volume del suddetto contingente non permette di soddisfare il prevedibile fabbisogno d'importazione; che, conseguentemente, è opportuno prevedere un volume supplementare autonomo, che, in base alle previsioni fatte, può essere attualmente fissato in 1.250.000 tonnellate; che la fissazione a detto livello del volume supplementare autonomo non esclude d'altronde un riaggiustamento durante il periodo contingente; che è quindi opportuno aprire, per l'anno 1976 e per il prodotto in questione, un contingente <sup>tariffario</sup> comunitario di un volume totale di 2.750.000 tonnellate;

considerando che si deve garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori al contingente anzidetto, nonché l'applicazione, ininterrotta del dazio previsto per il contingente medesimo a tutte le importazioni del prodotto in questione fino al suo esaurimento; che un sistema d'utilizzazione

del contingente tariffario comunitario, fondato su di una ripartizione tra gli Stati membri, è atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati; che questa ripartizione, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato del prodotto in questione, deve essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni provenienti da paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo, ed in base alle prospettive economiche per l'anno contingenziale considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili, dati statistici completi, le importazioni di ciascuno degli Stati membri rappresentano, rispetto alle importazioni totali del prodotto in questione, le seguenti percentuali:

	<u>1972</u>	<u>1973</u>	<u>1974</u>
Benelux	11,53	12,18	14,04
Danimarca	7,02	6,92	4,89
Germania	26,65	27,04	25,78
Francia	7,64	9,46	13,46
Irlanda	1,95	0,-	2,12
Italia	0,06	0,32	0,42
Regno Unito	45,15	44,08	39,29

considerando che, per valutare pienamente i dati statistici anzidetti, è opportuno tuttavia tener conto del fatto che l'apertura di un contingente tariffario comunitario nella Comunità allargata può ancora modificare il rapporto degli scambi tradizionali degli Stati membri con i paesi terzi; che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato della carta da giornale in genere e della produzione in particolare, per il 1976, la percentuale di partecipazione iniziale al volume contingenziale può approssimativamente essere stabilita come segue:

Benelux	13,67
Danimarca	6,27
Germania	26,20
Francia	14,51
Irlanda	0,57
Italia	0,04
Regno Unito	38,74

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto è opportuno dividere in due parti il volume contingentale totale ripartendo la prima parte tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a soddisfare ulteriormente le necessità degli Stati membri che hanno esaurito la loro aliquota iniziale; che, per dare agli importatori una certa sicurezza, sempre permettendo uno smercio soddisfacente della produzione comunitaria, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che potrebbe essere pari al 96 %<sup>circa</sup> del volume contingentale;

considerando che le aliquote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ciascuno degli Stati membri, che ha utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale, proceda ad un prelievo di una aliquota complementare dalla riserva; che questo prelievo deve essere effettuato, da ogni Stato membro, quando ognuna della sua aliquote complementari è quasi totalmente utilizzata e cioè tante volte quante lo permette la riserva; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide fino alla fine del periodo contingentale; che questo sistema di gestione richiede una collaborazione stretta tra gli Stati membri e la Commissione, che deve soprattutto poter verificare continuamente lo stato di esaurimento del volume contingentale e informarne gli Stati membri;

considerando che se ad una determinata data del periodo contingentale c'è un'ingente rimanenza dell'aliquota iniziale in uno Stato membro è indispensabile che questo Stato ne trasferisca una congrua percentuale alla riserva, al fine di evitare che parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro quando potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo uniti nell'Unione economica Benelux e da questa rappresentati, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite all'Unione economica stessa possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

#### Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1976, è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 2.750.000 tonnellate per la carta da giornale della sottovoce 48.01A della tariffa doganale comune.
2. Le importazioni del prodotto in questione che beneficiano già dell'esenzione da dazio doganale in virtù di un altro regime tariffario preferenziale, non sono imputabili a questo contingente tariffario.
3. Il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso nel limite di questo contingente tariffario.
4. I nuovi Stati membri applicano, nel limite di questo contingente tariffario, dei dazi calcolati conformemente alle disposizioni fissate in materia nello atto di adesione.

#### Articolo 2

1. Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è diviso in due parti.
2. Una prima parte di 2.633.000 tonnellate è ripartita tra gli Stati membri; le aliquote che, fatte salvo il disposto dell'articolo 5,

sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1976, corrispondono  
per i singoli Stati membri, alle quantità/appresso indicate :

Benelux	360.000 tonnellate
Danimarca	165.000 tonnellate
Germania	690.000 tonnellate
Francia	382.000 tonnellate
Irlanda	15.000 tonnellate
Italia	1.000 tonnellate
Regno Unito	1.020.000 tonnellate

3. La seconda parte di 117.000 tonnellate, costituisce la riserva.

#### Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro -stabilita come previsto dall'articolo 2 paragrafo 2- o questa stessa aliquota diminuita della frazione devoluta alla riserva in caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 -è utilizzata fino a concorrenza del 90 % o più, lo Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, semprechè lo consenta l'entità della riserva, di una seconda aliquota pari al 15% di quella iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.
2. Se, esaurita l'aliquota iniziale, la seconda aliquota prelevata da uno Stato membro è utilizzata fino a concorrenza del 90% o più, questo Stato membro procede senza indugio, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5% della sua aliquota iniziale.
3. Se, esaurita la seconda aliquota, la terza aliquota prelevata da uno Stato membro è utilizzata fino a concorrenza del 90% o più, questo Stato membro procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza,

Questo procedimento è seguito fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga a quanto previsto dai paragrafi 1, 2 e 3, uno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate in questi paragrafi, se vi è motivo di ritenere che queste rischiano di non essere totalmente utilizzate. Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

#### Articolo 4

Le aliquote addizionali prelevate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1976.

#### Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° ottobre 1976, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che alla data del 15 settembre 1976 ecceda il 20 % del volume iniziale. Gli Stati membri possono trasferirvi una quantità maggiore se vi è motivo di ritenere che quest'ultima rischia di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 1° ottobre 1976, il totale delle importazioni del prodotto in causa effettuate fino al 15 settembre 1976 incluso ed imputate al contingente tariffario comunitario; eventualmente, comunicano la frazione della loro aliquota iniziale che essi devolvono alla riserva.

#### Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle aliquote aperte dagli Stati membri in conformità delle disposizioni degli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, dello stato di esaurimento della riserva.

La Commissione informa gli Stati membri, entro e non oltre il 5 ottobre 1976, del volume della riserva a seguito delle devoluzioni effettuate in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e <sup>tal</sup> fine ne precisa l'importo allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

#### Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili affinché l'apertura delle aliquote addizionali da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3, renda possibili senza discontinuità le imputazioni sulla loro parte cumulata del contingente comunitario.
2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.
3. Lo stato di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è constatato sulla base delle importazioni del prodotto di cui trattasi presentate in dogana e accompagnate da dichiarazioni di immissione al consumo.

#### Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri <sup>l'informano</sup> / delle importazioni che sono effettivamente imputate sulle loro aliquote.

#### Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni dei precedenti articoli.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente